



PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

Avv. Giulia Bertaiola



< 15 / 15 >

Una immagine fornita dai vigili del fuoco mostra una veduta dall'alto del cantiere edile dove è avvenuto il crollo di un solaio di un prefabbricato a Nord-Ovest di Firenze, 16 febbraio 2024. (ANSA/ Vigili del Fuoco)

Italia

Firenze, morti sul lavoro al cantiere Esselunga

16 febbraio 2024

f X in ...

È di almeno 3 morti il bilancio delle vittime dell'incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle 9 a Firenze in un cantiere edile dove si sta costruendo il nuovo supermercato Esselunga. Ai 3 operai morti si aggiungono altri 3 estratti vivi dalle macerie che sono stati portati all'ospedale fiorentino di Careggi, due in gravi condizioni. Sono ancora in corso le ricerche di almeno altri 3 operai. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero crollati i piloni principali della struttura che veniva costruita nel cantiere

pubblicità





[Home](#) / [Stampa e Media](#) / [Comunicati](#) / Sicurezza sul lavoro, in arrivo nuovi interventi in aggiunta a quelli già adottati dal Ministero negli ultimi 16 mesi

Sicurezza sul lavoro, in arrivo nuovi interventi in aggiunta a quelli già adottati dal Ministero negli ultimi 16 mesi

17 feb 2024



“Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro. Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto. Questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell'accertamento dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale si sta fornendo ogni supporto necessario attraverso il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro”.

Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Marina Calderone**, all'indomani della tragedia in un cantiere di Firenze. Che annuncia nei prossimi giorni, in Consiglio dei Ministri, un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti. Misure che si aggiungono ai diversi interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro e quindi i lavoratori, più sicuri. A cominciare dalle maggiori risorse messe a disposizione dall'Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose, pari a 1,5 miliardi di euro (il doppio rispetto al 2023).

CONDIVIDI

STAMPA

Salute e sicurezza

[In breve](#)

[Eventi](#)

[Normativa](#)

[Studi e statistiche](#)

[Modulistica](#)

[Focus On](#)



[Consultazione pubblica](#)



[Esami a distanza](#)



RIFERIMENTI NORMATIVI

**D.L.
19/24**

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (decreto PNRR)
→ Modifica artt. 27, 90 co. 9 e 157 d.lgs. 81/2008

**D.M.
132/24**

D.M. 18 settembre 2024, n. 132
Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili

**Circolare
INL 4/24**

Circolare INL 23 settembre 2024, n. 4
Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*» – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – prime indicazioni

**FAQ INL
15/10/24**

F.A.Q. pubblicate sul sito istituzionale dell'INL
Aggiornate al 15 ottobre 2024

SOGGETTI INTERESSATI

Incluse le imprese individuali senza lavoratori

Imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano 'fisicamente' nei cantieri

Sono **tenuti al possesso** della patente le **imprese e lavoratori autonomi** (anche esteri) che **operano** nei cantieri temporanei o mobili, intendendosi per tale qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile (art. 89, co. 1, lett. a) e Allegato X T.U. 81/08):

- Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non sono tenuti al possesso della patente e sono quindi esentati:

- Coloro che effettuano **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale** (es. ingegneri, architetti, geometri, ecc.)
- Imprese in possesso dell'attestato di **qualificazione SOA** in classifica pari o superiore alla III (art. 100, co. 4, d.lgs. 36/2023)

a prescindere dalla categoria di opere di appartenenza

SOGGETTI INTERESSATI (FAQ INL)

Imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e lavoratori autonomi che **operano ‘fisicamente’ nei cantieri**

SOGGETTI OBBLIGATI

- [FAQ 10] Imprese che operano in **cantieri rientranti nell'allegato X** (ad es., per effettuare lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine)
- [FAQ 11] **Archeologi**
- [FAQ 16] Società consortili qualificabili come **consorzi stabili**



SOGGETTI ESCLUSI

- Cantieri navali** per la costruzione, riparazione o demolizione di navi [FAQ 13]
- Cantieri di impiantistica telefonica** per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) [FAQ 14]
- SALVO CHE in tali cantieri vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X
- Operazioni di **carico/scarico di materiali** con l'ausilio di attrezzature di lavoro quali benne, forche, pinze, ecc., (rientranti nel concetto di mere forniture) [FAQ 15]
- Società consortili qualificabili come **consorzi ordinari** [FAQ 16]

REQUISITI

In caso di più unità produttive,
tutti i datori di lavoro dovranno
aver nominato i RSPP
e redatto i relativi DVR

Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla **CCIAA**
 - Adempimento degli **obblighi formativi** in materia di sicurezza sul lavoro da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro
 - Possesso del **DURC** in corso di validità
 - Possesso del **DVR**
 - Possesso del **DURF**
 - Avvenuta designazione del **RSPP**
- nei casi previsti dalla **legge**

Non tutti i requisiti sono richiesti a
tutte le categorie di soggetti interessati
(es. DVR per imprese prive di lavoratori
e RSPP per lavoratori autonomi)

Sanzione penale
per eventuali falsità
ex art. 76 D.P.R.

Il possesso dei requisiti è attestato mediante **autocertificazione** ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 per i requisiti relativi a CCIA, DURC e DURF;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 per i requisiti relativi a obblighi formativi, DVR e RSPP;

REQUISITI – IMPRESE ESTERE

Es. Modello A1
anziché DURC



La domanda deve essere presentata anche da **imprese e lavoratori esteri**:

- Imprese e lavoratori **europei** sono tenuti a presentare tramite portale l'autocertificazione attestante il possesso di un documento **equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine
- Imprese e lavoratori **extraeuropei** sono tenuti a presentare tramite portale l'autocertificazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e riconosciuto secondo la legge italiana.

In **manca** di documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente analogamente alle imprese italiane.

REGIME SANZIONATORIO

Ordinanza-ingiunzione
adottata dall'INL
territorialmente competente

Affidati nello
specifico cantiere

- Lo svolgimento di attività nei cantieri da parte di un'**impresa o lavoratore autonomo privi di patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti** è **punito** con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dei **lavori** e, comunque, non inferiore a 6.000 €, non soggetta a procedura di diffida ex art. 301-bis T.U. 81/08, e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi

Comunicazione dei provvedimenti ad ANAC e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici
- Il **committente** o il **responsabile dei lavori** che non verifichi il possesso, da parte delle imprese esecutrici e dei lavori autonomi, anche nei casi di subappalto, della patente, del documento equivalente o dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 €

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE

Consulenti del lavoro, commercialisti,
avvocati e CAF muniti di delega scritta e
delle autocertificazioni sul possesso dei
requisiti, da esibire a richiesta dell'Autorità

Accesso mediante SPID/CIE
dell'interessato o del delegato

La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata attraverso il **portale dell'INL** ([Servizi Online e Patente a Crediti](#)) da parte del **legale rappresentante** dell'impresa o del **lavoratore autonomo**, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita **delega scritta**.

Dell'avvenuta presentazione della domanda deve essere data **informativa al RLS e al RLS territoriale entro 5 giorni** dal deposito.

All'esito dell'iter procedurale, il portale genera un codice univoco associato alla patente, che sarà rilasciata in **formato digitale**.

Nelle **more del rilascio** è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Ipotesi in cui l'INL ha
già accertato l'assenza di uno
o più requisiti da parte del
richiedente



Le autocertificazioni inviate via PEC
dal 1° novembre non hanno più efficacia.
Occorre presentare domanda a mezzo portale.

REVOCA DELLA PATENTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Dichiarati inizialmente.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (es. DURC non più valido) non incide sull'utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze sanzionatorie previste per legge

In caso di **dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti** accertata in via definitiva in sede di **controllo** successivo al rilascio, l'INL **adotta** un provvedimento amministrativo di **revoca della patente**.

Decorsi **12 mesi** dalla revoca, è possibile presentare richiesta di rilascio di una **nuova patente**.

Effettuato a campione d'ufficio o in occasione di accessi ispettivi


L'adozione del provvedimento non potrà prescindere da un **confronto con l'interessato** e da una **valutazione in ordine alla gravità della falsità**.

Ad esempio, rispetto all'**assolvimento degli obblighi formativi**, pur a fronte di una dichiarazione non veritiera, dovrà valutarsi:

- la **gravità dell'omissione** (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenuto conto del numero di lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale)
- la circostanza che l'eventuale omissione riguardi **personale che non sia destinato ad operare in cantiere** (es. personale amministrativo)
- che l'impresa abbia **ottemperato o meno alla prescrizioni impartite dall'Autorità di vigilanza**



CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE



- Dati identificativi del **titolare della patente**
- Dati anagrafici del **soggetto richiedente** la patente
- **Data di rilascio e numero** della patente
- **Punteggio attribuito** al momento del rilascio
- **Punteggio aggiornato**
- Esiti di eventuali provvedimenti di **sospensione cautelare** della patente
- Esiti di eventuali provvedimenti definitivi cui consegue la **decurtazione dei crediti**



INCREMENTO DI CREDITI ULTERIORI

I crediti possono essere incrementati:

- fino a 10 crediti in ragione della **storicità dell'azienda** in base alla data di iscrizione alla CCIAA
- fino a 20 crediti in ragione della **mancaza di provvedimenti di decurtazione** del punteggio (un credito per ciascun biennio)
- fino a 40 crediti (30+10) per **attività, investimenti o formazione** in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I crediti ulteriori sono **attribuiti**:

Possibile solo all'esito delle integrazioni
della piattaforma informatica dell'INL
(con decorrenza retroattiva)


- al momento di **presentazione della domanda**, se il richiedente è già in possesso del relativo requisito;
- mediante **aggiornamento del punteggio**, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione, se il requisito è conseguito successivamente.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale **perdita del requisito** determina la sottrazione dei relativi crediti.

Se sono contestate una o più violazioni comportanti decurtazioni, l'**incremento per 'buona condotta'**:

- è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione eventualmente proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del Modello di organizzazione e gestione rilasciato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale;
- «a decorrere dal 1° ottobre 2024», non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento che comporta una decurtazione dei crediti della patente.

INCREMENTI PER STORICITÀ




Iscrizione alla CCIAA al momento del rilascio della patente:

- + 3** da 5 a 10 anni
- + 5** da 11 a 15 anni
- + 8** da 16 a 20 anni
- +10** da oltre 20 anni

Tali crediti non sono cumulabili tra loro.

DIMENSIONE DELL'ORGANICO AZIENDALE



Imprese che occupano:

- + 1** fino a 15 dipendenti
- + 2** da 16 a 50 dipendenti
- + 4** Più di 50 dipendenti

Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad **eccezione** dei lavoratori occupati a tempo determinato per un **periodo inferiore a 6 mesi** e i lavoratori occupati con contratto di **somministrazione** presso l'utilizzatore.

INVESTIMENTI TECNOLOGICI



Investimenti per l'acquisto di **soluzioni tecnologicamente avanzate**, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di **specifici protocolli di intesa** stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di **accordi sottoscritti dagli organismi paritetici**, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail:

- + 1 compresi fra 5.000 e 25.000 €
- + 3 compresi fra 25.001 e 50.000 €
- + 6 superiori a 50.001 €

FORMAZIONE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA



- Possesso della certificazione attestante la **partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, **nell'arco di un triennio**. I suddetti corsi devono essere **ulteriori rispetto a quelli obbligatori** previsti dalla vigente disciplina erogata dai soggetti indicati dagli accordi Stato-Regione.
- + 6
 - + 2 Il punteggio è incrementato di 2 punti se **la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri** occupati con contratto di lavoro subordinato

CERTIFICAZIONE SOA



Possesso della **certificazione SOA**:

- + 1 di classifica I
- + 2 di classifica II

SISTEMA DI GESTIONE E MODELLO ORGANIZZATIVO



- + 5 **Certificazione UNI EN ISO 45001** rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA
- + 4 **Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza** conforme all'art. 30 d.lgs. 81/2008 da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».



ALTRI INCREMENTI



Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS

Certificazione dei contratti di lavoro ai sensi degli artt. 75 ss. d.lgs. 276/2003

Consulenza e monitoraggio con esito positivo effettuati da parte degli Organismi paritetici

Attività di **formazione sulla lingua** per lavoratori stranieri

Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 l. 142/2001

Possesso dei requisiti reputazionali di cui all'art. 109 d.lgs. 36/2023 che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale

Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel relativo sistema **operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a 1/3 del totale** degli operai in organico

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022

ALTRI INCREMENTI

+3

Adozione del **DVR nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate** previste dall'art. 29, commi 6 e 6 *bis*, d.lgs. 81/2008 (datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori)

Possesso da parte del **Mastro Formatore Artigiano** di certificazione attestante la propria **partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti** specifica in materia di prevenzione e sicurezza

DECURTAZIONI

Per condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia già stata rilasciata la patente richiesta


La patente subisce **decurtazioni**, in misura fissa, a seguito di **provvedimenti definitivi** (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive) emanati nei confronti di **datori di lavoro, dirigenti e preposti** delle imprese e dei lavoratori autonomi per le **violazioni di cui all'allegato I-bis T.U. 81/08**.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono **contestate più violazioni**, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

I provvedimenti definitivi sono comunicati entro 30 giorni dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.



DECURTAZIONI



1

Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'**amianto**

Omessa formazione dei lavoratori che operano in **ambienti confinati o sospetti di inquinamento**

DECURTAZIONI

Omessa **formazione e addestramento**

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale **DPI contro le cadute dall'alto**

Mancata installazione delle **armature di sostegno**

Lavori in prossimità di **linee elettriche** in assenza di idonee protezioni dai conseguenti rischi


Presenza di **conduttori nudi in tensione** in assenza di idonee protezioni dai conseguenti rischi

Mancanza di protezione contro i **contatti diretti e indiretti** (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Omessa vigilanza in ordine alla **rimozione o modifica dei dispositivi** di sicurezza o di segnalazione o di controllo



DECURTAZIONI



Omessa elaborazione del **piano di emergenza ed evacuazione**

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile (**RSPP**)

Omessa elaborazione del **POS**


Mancanza di **protezioni verso il vuoto**

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di **ordigni bellici inesplosi**

Omessa valutazione del **rischio biologico e da sostanze chimiche**

Omessa individuazione delle **zone controllate o sorvegliate** ai sensi del d.lgs. 101/202

LAVORO SOMMERSO



Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico:

- 1** sino a **30 giorni** di effettivo lavoro
- 2** da **31 a 60 giorni** di effettivo lavoro
- 3** oltre **60 giorni** di effettivo lavoro
 - stranieri privi di valido permesso di soggiorno
 - minori in età non lavorativa
- 1 EXTRA**
 - beneficiari del reddito di cittadinanza
 - beneficiari dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro


OMISSIONE DEL DVR e INFORTUNI SUL LAVORO

- 5 Omessa elaborazione del **DVR**

Infornio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto accertata con provvedimento definitivo emanato nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese e dei lavoratori autonomi, dal quale derivi o che comporti:

- 5 un'inabilità temporanea assoluta che importi l'**astensione dal lavoro per più di 60 giorni**
- 8 una **parziale inabilità permanente al lavoro**
- 10 una **malattia professionale**
- 15 un'**assoluta inabilità permanente al lavoro**
- 20 la **morte**

E L'ENTE?



SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE

Marcata violazione dei doveri di diligenza

- comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente
- violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare
- mancata adozione delle misure di prevenzione in presenza di una chiara consapevolezza dei rischi

In relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico

Secondo il criterio del 'più probabile che non'

Se «**nei cantieri**» si verificano **gravi infortuni imputabili** a **datore di lavoro**, suo **delegato**, o **dirigente** almeno a titolo di **colpa grave**, l'INL territorialmente **competente** può disporre la sospensione cautelare della patente **fino a 12 mesi**, tenuto conto della gravità dell'infortunio e delle violazioni, nonché di eventuali recidive:

- In caso di infortunio da cui derivi la **morte di uno o più lavoratori**, l'adozione del provvedimento è **obbligatoria**, fatta **salva** la diversa valutazione dell'INL adeguatamente motivata, tenuto conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro;
- In caso di infortunio da cui deriva l'**inabilità permanente o una irreversibile menomazione** **suscettibile di essere accertata immediatamente**, la sospensione è adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione delle attività ex **art. 14 T.U. 81/08** o sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.

Riconosciuta dall'INAIL

Es. perdita di un arto

Sia per violazioni prevenzionistiche, sia per l'impegno di lavoratori 'in nero'

Il provvedimento è adottato a meno che dalla sua adozione e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori, per i terzi o comunque per la pubblica incolumità

SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE - RICORSO -

Sia sui presupposti per
l'emanazione del provvedimento,
sia sotto il profilo della durata

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso **ricorso entro 30 giorni dalla notifica** all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'ufficio che ha adottato il provvedimento.

L'INL si **pronuncia** nel termine di **30 giorni dalla notifica del ricorso**.

Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Cessata l'efficacia del provvedimento sospensivo, l'INL verifica il **ripristino delle condizioni di sicurezza** dell'attività lavorativa presso il **cantiere** ove si è verificata la violazione.

Se ancora esistente

Nel frattempo:
i rapporti contrattuali
in essere?



PATENTE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 15 CREDITI

Secondo quanto riportato
nel relativo capitolato

La patente con **punteggio inferiore a 15 crediti** non consente di operare in cantiere. In tal caso, è consentito il **completamento delle attività** oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del **valore** del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 14 T.U. 81/08.

Il **recupero fino a 15 crediti** è subordinato alla **valutazione di una Commissione territoriale** composta da rappresentanti di INL e INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in materia SSL da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno comportato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il o i cantiere/i ove si è verificata la violazione;
- dell'eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) D.M. 132/24 (certificazione ISO 45001, asseverazione Modello, formazione ulteriore, ecc.).

Alle sedute della Commissione sono **invitati a partecipare** i rappresentanti delle ASL e il RLS territoriale.

Ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

FUSIONI E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In caso di **fusione dell'impresa**, anche per incorporazione, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle **trasformazioni societarie** previste dagli artt. 2500 ss. c.c. o nel caso di **conferimento d'azienda** in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

L'INL si riserva di fornire ogni utile indicazione, rappresentando sin d'ora che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra **soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.**

LISTA DI CONFORMITÀ INL



All'esito di **accertamenti ispettivi** in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso **non emergano violazioni o irregolarità**, l'INL rilascia un **attestato** e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro nella «**Lista di conformità INL**», consultabile pubblicamente sul relativo sito internet istituzionale.

A seguito del rilascio dell'attestato e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, il datore di lavoro **non è sottoposto ad ulteriori verifiche** da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di **violazioni o irregolarità accertate** attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla **cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL**.

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2024, n. 160 (disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del PNRR)

[...], il datore di lavoro è **considerato a basso rischio di irregolarità** e l'INL, nell'orientare la propria attività di vigilanza, **può non procedere a ulteriori verifiche** nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve [...].

A woman with short grey hair, wearing glasses, a red top, a red skirt, and a pearl necklace, stands smiling and holding a white sign. The sign has the text "GRAZIE PER L'ATTENZIONE!" written in black, hand-drawn capital letters. To her left, the back of a firefighter's head and shoulders is visible, wearing a black helmet and a grey jacket. A vertical blue dashed line is positioned between the firefighter and the woman. The background is a blurred grey structure, possibly a stadium or arena.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!